

ALLEGATO .....A.....  
ALLA DELIBERA N. ....89.....

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

AI TRIBUTI COMUNALI

DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

# INDICE

- Articolo 1 Oggetto e scopo del regolamento
- Articolo 2 Ambito di applicazione dell'istituto
- Articolo 3 Attivazione del procedimento di definizione
- Articolo 4 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale
- Articolo 5 Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Articolo 6 Effetti dell'invito a comparire
- Articolo 7 Atto di accertamento con adesione
- Articolo 8 Perfezionamento della definizione
- Articolo 9 Effetti della definizione
- Articolo 10 Riduzione delle sanzioni
- Articolo 11 Norme finali e transitorie

Articolo 1  
Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, introdotto nell'ordinamento del Comune dall'articolo 17 del Regolamento generale delle entrate tributarie.

Articolo 2  
Ambito di applicazione

1. L'accertamento delle entrate tributarie può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs n. 218/97, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Articolo 3  
Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
  - a) a cura dell'ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
  - b) tramite istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 4  
Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire anche tramite lettera raccomandata, indicando il tributo suscettibile di accertamento nonché indicando il giorno ed il luogo, per definire l'accertamento stesso con l'adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non

costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio comunale non è obbligatoria.

#### Articolo 5

##### Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, a mezzo raccomandata con a.r. o consegnandola direttamente all'ufficio protocollo del Comune.
2. L'impugnazione dell'avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale comporta rinuncia all'istanza di definizione agevolata del tributo.
3. La presentazione dell'istanza di adesione da parte del contribuente, purché avvenga nell'ambito di applicazione dell'istituto di cui al precedente articolo 2 per errori sostanziali, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per i pagamenti del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

#### Articolo 6

##### Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparazione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, può essere dato atto in un verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

#### Articolo 7

##### Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del

maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

#### Articolo 8

##### Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente deve far pervenire all'ufficio tributi del Comune la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. A richiesta motivata dell'interessato, il Responsabile del Tributo ha la facoltà di concedere il pagamento in rate mensili di pari importo, in numero massimo di 12, previo versamento della prima rata 20 giorni dalla definizione; sulle restanti rate si applicano gli interessi legali.
4. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'ufficio tributi provvede ad iscrivere a ruolo gli importi, per tributo, sanzioni ed interessi, risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.

#### Articolo 9

##### Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel successivo comma.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa del Comune entro i termini previsti dalla legge, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponible sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

#### Articolo 10

##### Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non

proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

3. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.
4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 2.
5. Sono parimenti escluse dalla riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o inviti di cui all'articolo 4, comma 2, formulati dal Comune.

#### Articolo 11 Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.
2. L'istituto è anche applicabile, su iniziativa dell'ufficio tributi, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
3. E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.